



## Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 7 del 13/03/2019

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 2019.**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 20:45 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

**All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 consiglieri:**

BIAGI ANDREA  
CENERINI FABIO  
CERAGIOLI ENZO  
COSTANTINI UMBERTO MARIA  
COZZANI LORELLA  
DE LUCA LUIGI  
FRASCATORE MARCO  
FRIJIA MARIA GRAZIA  
GUERRI GIULIO  
MANUCCI SAURO

MOCHI REDENTO  
PAITA FEDERICA  
PERACCHINI PIERLUIGI  
PESERICO GIACOMO  
SACCONE PATRIZIA  
TARABUGI MARCO  
TEJA OSCAR  
VATTERONI SIMONE  
VIVIANI LORENZO

Num. Proposta 6

**Risultano assenti i consiglieri:**

CARATZZOLO MASSIMO  
CENTI ROBERTO  
COSTA ANDREA  
DE MURO JESSICA  
DEL TURCO DONATELLA  
ERBA LUCA  
FORCIERI LORENZO

LIGUORI LUIGI  
LOMBARDI MASSIMO  
MANFREDINI PAOLO  
MELLEY GUIDO  
NOBILI DINA  
PECUNIA FEDERICA  
RAFFAELLI MARCO

**Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:**

ASTI PAOLO  
BROGI LORENZO  
CASATI KRISTOPHER  
GAGLIARDI MANUELA

GIORGI GIULIA  
MEDUSEI GIANMARCO  
PIAGGI LUCA

**Risultano assenti gli assessori:**

GIACOMELLI GENZIANA

SORRENTINO ANNA MARIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);
- a norma del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- l'art. 1 comma da 380 a 386 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
- la suddetta legge 147/2013, all'art.1 comma 703 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- il comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, **l'IMU non si applica:**

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 ;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci, in quanto equiparate ai "fabbricati merce" (cfr. Ris. MEF 5 novembre 2015, n. 9/DF);
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- i) ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

Considerato che, ai sensi dei commi 639 e 669 dell'art. 1 della legge 147/2013, come modificati dalla legge 208/2015, **la TASI non si applica:**

- a) alle fattispecie individuate alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente elenco di esclusioni IMU;
- b) alla detenzione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal detentore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) ai terreni agricoli;

Considerato altresì che ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI:

- a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, sono assimilate all'abitazione principale:
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

Considerato infine che, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 del D.L.201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, e dell'art. 1 comma 678 della Legge 147/2013, come modificato dalla legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU e la TASI, determinate applicando le aliquote stabilite dal Comune, sono ridotte al 75%;

Dato atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal comma 14 lettera c) dell'art. 1 della Legge 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c. d. Fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Rilevato che

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione

le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che:

le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2019, ammontanti a 11.938.807,13 euro, al netto dei costi già coperti con i proventi per contravvenzioni al codice della strada, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI.

Servizi	Costo complessivo (euro)
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	4.705.907,13
Anagrafe	1.067.000,00
Manutenzione del verde	1.321.400,00
Manutenzione stradale	1.624.500,00
Trasporto pubblico	3.220.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>11.938.807,13</b>

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente, si ritiene opportuna l'approvazione di una manovra fiscale che comporti l'alternatività dell'assoggettamento ad IMU o TASI per gli immobili che costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione di entrambi i tributi, prevedendo, in particolare con riferimento alla TASI, quanto di seguito indicato:

- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 per mille per gli immobili siti nel Comune della Spezia, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU;
- assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze nonché delle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli*

*enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- *l'art 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*
- *l'art 1, comma 688, della legge 147/2013 stabilisce che: “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”;*

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che per il calcolo della base imponibile ai fini IMU si richiama l'art 7 del sopra menzionato “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria”;

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che per il calcolo della base imponibile ai fini TASI si richiama l'art 6 del sopra menzionato “Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili”;

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e degli articoli 57 e 58 del vigente regolamento di contabilità;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Richiamata la seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo 2019:
  - messa in votazione la questione sospensiva proposta dal Consigliere Forcieri: respinta.
  - I Gruppi Consiliari di opposizione presenti abbandonano l'aula.
  - Intervento del Sindaco Peracchini nel merito dell'illustrazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 con relativa relazione dei Revisori dei conti.
- ✓ Udito quanto precede;
- ✓ Entra il Consigliere Caratozzolo – **Presenti 20**
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: intervengono i Consiglieri Peserico, Caratozzolo, Manucci, Cenerini, Paita, Teja.
  - ✓ Esce il Consigliere Caratozzolo – **Presenti 19**
- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Il Presidente apre le dichiarazioni di voto e accertata l'assenza di interventi dichiara chiuse le dichiarazioni di voto;

*Vista l'approvazione della deliberazione n° 6 "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019."*

**Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:**

**Presenti 18 Votanti 19 Favorevoli 18 Contrari 1 Astenuti 0 Non partecipano 0**

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.
- ✓ Contrari: Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri.

## DELIBERA

- 1) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 2) per il tributo **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**
  - 2.1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, **l'IMU non si applica:**
    - a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;

- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari, a condizione che le unità immobiliari abbiano i requisiti e le caratteristiche indicate dal medesimo decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 ;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci, in quanto equiparate ai "fabbricati merce" (cfr. Ris. MEF 5 novembre 2015, n. 9/DF);
- h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- i) ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

2.1 bis) Di dare altresì atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, sono assimilate all'abitazione principale:
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- b) ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);
- c) ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla Legge 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.



2.2) **Di approvare per l'anno 2019** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

**a) Aliquota 0,46 per cento**

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di un immobile destinato ad uso abitativo situato nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
2. per i terreni agricoli e incolti, purché non montani e non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti;

**b) Aliquota 0,60 per cento**

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. È altresì da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011;
3. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo territoriale siglato in data 21 maggio 2018 tra organizzazioni sindacali in RAPPRESENTANZA DEGLI INQUILINI (SUNIA-SICET-UNIAT) e Associazioni in RAPPRESENTANZA DELLA PROPRIETA' EDILIZIA (APE-UPPI, APPC), e depositato in Comune in data 25 maggio 2018, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di rispondenza sottoscritta da parte di una Organizzazione dei conduttori e/o di una Organizzazione della proprietà edilizia firmatarie del sopra citato Accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
4. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari iscritti al Polo Universitario "G. Marconi", con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il

contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di rispondenza sottoscritta da parte di una Organizzazione dei conduttori e/o di una Organizzazione della proprietà edilizia firmatarie del sopra citato Accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;

**c) Aliquota 0,70 per cento**

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
2. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o delle professioni e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale ovvero locate per la medesima finalità. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
3. per tutti gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/4, C/5

**d) Aliquota 0,76 per cento (interamente di competenza statale)**

1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2 (alberghi e pensioni) e D/3 (teatri, cinema);

**e) Aliquota 0,96 per cento**

1. per le unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale B;
2. per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10;
3. per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali D/4, D/6, D/7 (0,76% quota di competenza statale e 0,20% quota di competenza comunale);
4. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in locazione a canone libero. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
5. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del

soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;

6. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) non rientranti nella fattispecie agevolativa di cui alla lettera c) punto 2;
7. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 utilizzate per lo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'attività ha avuto inizio. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;

#### **f) Aliquota ordinaria 1,06 per cento**

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
2. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, qualora non rientrino nelle fattispecie agevolative previste alla lettera e) punti 4 e 5;
3. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1, D/5 e D/8 (0,76% quota di competenza statale e 0,30% quota di competenza comunale);
4. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 504/1992;
5. per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
6. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui alle lettere precedenti.

2.3) Di approvare per l'anno 2019 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto 2.2 lettera b.1) , nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;

### **3) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

3.1) di dare atto che, ai sensi dei commi 639 e 669 dell'art. 1 della legge 147/2013, come modificati dalla legge 208/2015, **la TASI non si applica:**

- a) alle fattispecie individuate alle lettere a), b), c) d) ed e) dell'elenco di esclusioni IMU di cui al precedente punto 2.1), nonché alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui al precedente punto 2.1 bis lettera a);
- b) alla detenzione dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal detentore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) ai terreni agricoli;

3.2) di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante;

nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, il titolare del diritto reale è l'unico soggetto tenuto al versamento del tributo, nella percentuale sopra stabilita;

3.3) di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel Comune della Spezia ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali **si confermano per l'anno 2019**, nei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote:

**a) Aliquota 0,10 per cento**

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**b) Aliquota 0,25 per cento**

1. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione, non ancora assegnate ai soci;

3.4) Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2019, ammontanti a 11.938.807,13 euro, al netto dei costi già coperti con i proventi delle sanzioni PM, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI come segue:

Servizi	Costo complessivo (euro)
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	4.705.907,13
Anagrafe	1.067.000,00
Manutenzione del verde	1.321.400,00
Manutenzione stradale	1.624.500,00
Trasporto pubblico	3.220.000,00
	11.938.807,13

- 4) di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014;
- 5) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge;

**Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:**

**Presenti 18 Votanti 19 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0**

✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro, Frijia Maria Grazia - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.

**DELIBERA**

**Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile**